

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV FALLIMENTARE

Il G.D. dott. Stefano Cardinali, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. R.G. 5/21,

OSSERVA

con ricorso depositato il 3/8/21, hanno chiesto fissarsi udienza *ex* art. 10, legge n. 3/2012 e, all'esito, l'omologazione della proposta di accordo formulata o, in subordine, dare impulso alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 3/2012;

il giudice, dato atto della sussistenza dei requisiti di forma e contenuto prescritti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3/12, ha fissato l'udienza di cui al primo comma dell'art. 10 della stessa legge, all'esito della quale ha assegnato al gestore della crisi un termine per gli adempimenti di cui all'art. 12;

il gestore della crisi, in data 5/9/22, ha depositato la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (pari al 100%) di adesioni, le comunicazioni inviate ai creditori e l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, non essendo pervenute contestazioni nel termine di dieci giorni dall'invio;

l'art. 12, comma 2, legge 27.01.2012 n. 3 prevede che il giudice possa omologare l'accordo, previa risoluzione delle relative contestazioni, verificando il conseguimento della relativa maggioranza approvativa, l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili oltre che dei crediti privilegiati c.d. capienti (ex art. 7, comma 1 legge n. 3/2012);

come evidenziato dall'OCC nella relazione suddetta, risulta essere stata conseguita maggioranza approvativa stante anche l'operatività del c.d. silenzio assenso *ex* art. 11, comma 1 legge n. 3/2012 e, anche in considerazione dell'assenza di contestazioni, devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'omologa;

P.Q.M.

letto l'art. 12 della legge 27.01.2012 n. 3, omologa l'accordo oggetto della proposta avanzata da con atto depositato il 3/8/21;

dispone la comunicazione a ciascun creditore del presente provvedimento nel rispetto delle forme previste dall'art. 10 comma 1 legge n. 3/2012 e la sua pubblicazione nel sito internet del tribunale di Roma con il rispetto delle prescrizioni in tema di trattamento dei dati personali e della privacy;

demanda all'OCC la vigilanza sulla sua esecuzione e la risoluzione di eventuali difficoltà ai sensi dell'art. 13, comma 2 legge n. 3/2012;



manda alla cancelleria per le comunicazioni di propria competenza. Roma, 21/10/22.

Il G.D. dott. Stefano Cardinali

